

3. Gli Stati membri eseguono il pagamento anticipato ai produttori al più presto, e comunque non oltre il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale è stata presentata la domanda di pagamento.

4. Gli Stati membri eseguono il pagamento finale ai produttori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli importi di riferimento regionali definitivi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. In deroga al disposto del paragrafo 3, in caso di dubbio sulla validità o sull'esattezza di una domanda, il pagamento anticipato è sospeso fintantoché tali dubbi non siano risolti.

(¹) GU n. L 342 del 25. 11. 1992, pag. 9.

(²) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

3) Nell'allegato II sono inserite in ordine alfabetico le seguenti varietà di semi di colza e ravizzone:

• Alaska	Mandarin
• Amazon	Marinka
• Apex	Mars
• Aries	Mensa
• Fidelio	Navajo
• Gazelle	Prestol
• Goeland	Prospa
• Leadol	Rosette
• Liberty	Saxon
• Licargo	Sponsor
• Logo	Sprinter

4) La presente disposizione riguarda esclusivamente il testo tedesco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*